

**GIURISDIZIONE: Impiego pubblico - In genere - Personale militare - Controversie relative - Ripetizione di indebito - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.**

**Cass. civ., Sez. Unite, 14 ottobre 2022, n. 30346**

- in *Guida al Diritto*, 45, 2022, pag. 108.

*“[...] la giurisdizione per le controversie del personale militare spetta in via esclusiva al giudice amministrativo, ivi comprese quelle relative a ripetizione di indebito per somme non dovute, in quanto relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, a norma del D.Lgs. n. 265 del 2001, art. 3, comma 1 [...]”.*

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Primo Presidente f.f. -

Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente di Sezione -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere -

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

### ORDINANZA

sul ricorso 18211-2021 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISTOIA 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO LABRIOLA, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - centro nazionale amministrativo, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 619/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 20/04/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

### **Svolgimento del processo**

CHE:

1. con sentenza del 20 (notificata via PEC il 21) aprile 2021, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, nel contraddittorio con il Ministero della Difesa, l'appello di A.A., militare dell'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio per infermità il (Omissis), avverso la sentenza di primo grado, che aveva declinato la propria giurisdizione, in favore di quella del giudice amministrativo, sulla sua opposizione all'ordinanza con la quale il Comando dell'Arma gli aveva ingiunto, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, la restituzione di competenze stipendiali non dovute, in quanto erogate per l'intero anzichè per la metà, per il periodo di sua collocazione in aspettativa per malattia riconosciuta non dipendente da causa di servizio;
2. la Corte territoriale ha ritenuto l'inammissibilità del gravame, per difetto di confutazione specifica della giurisdizione amministrativa ravvisata in via esclusiva dal Tribunale;
3. in ogni caso, essa l'ha reputato infondato, per la giurisdizione esclusiva devoluta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, al giudice amministrativo del"/e controversie relative ai rapporti di cui all'art. 3" (il cui comma 1 ha mantenuto in regime di diritto pubblico il personale militare) "ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi";
4. dall'accertata giurisdizione amministrativa la Corte aquilana ha, infine, indotto il rigetto di quella, richiesta in via subordinata dal militare, della Corte dei conti;
5. con atto notificato il 21 (28) giugno 2021, il predetto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis 1 c.p.c., cui il Ministero della Difesa, per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha resistito con controricorso.

### **Motivi della decisione**

CHE:

1. con il primo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione delle norme in materia di riparto della giurisdizione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32 e per falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1, art. 63, comma 4, per insussistenza

della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di opposizione a procedura coattiva di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di liquidazione di malattia a causa di servizio, erroneamente ritenuta da entrambe le corti di merito, nonostante l'espressa indicazione dallo stesso Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nell'ordinanza ingiunzione opposta, della possibilità di ricorrere "entro trenta giorni dalla notificazione... dinanzi all'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32 "; senza neppure alcun esame della subordinata richiesta di devoluzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti;

2. con il secondo, egli deduce nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione o sua irriducibile e manifesta contraddittorietà, in violazione dell'art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e per falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1, art. 63, comma 4, per avere la Corte territoriale motivato esclusivamente per relationem alla sentenza di primo grado, senza adeguata spiegazione della ratio decidendi di inammissibilità dell'appello per difetto di specifica contestazione della sentenza del Tribunale, invece puntualmente avvenuta sia nell'atto di impugnazione sia nelle note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni, sulla negata natura dell'ordinanza ingiunzione di atto di esercizio da parte della Pubblica Amministrazione di un potere discrezionale, per essere la determinazione del compenso (poi richiesto in parziale ripetizione) direttamente stabilita per legge e l'emissione dell'ordinanza un mero atto consequenziale alla sua non debenza per causa di servizio;

3. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

4. giova premettere come, ai fini della ripartizione della giurisdizione, la selezione dello strumento processuale (qui: ordinanza ingiunzione, ai sensi del D.P.R. n. 639 del 2010, art. 2) sia del tutto neutra, rilevando unicamente la natura della prestazione oggetto del contendere (Cass. s.u. 8 febbraio 2013, n. 3043; Cass. s.u. 22 maggio 2022, n. 16984);

5. è noto che la giurisdizione si determini, come si desume dal principio stabilito dall'art. 5 c.p.c., sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito (Cass. s.u. 12 novembre 2012, n. 19600);

5.1. pertanto, essa deve essere in concreto identificata, non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiedi al giudice (Cass. s.u. 13 luglio 2006, n. 15899), ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto

giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. s.u. 8 maggio 2007, n. 10374; Cass. s.u. 16 maggio 2008, n. 12378; Cass. s.u. 31 luglio 2018, n. 20350; Cass. s.u. 16 aprile 2021, n. 10105);

6. la giurisdizione per le controversie del personale militare spetta in via esclusiva del giudice amministrativo, ivi comprese quelle relative a ripetizione di indebito per somme non dovute, in quanto relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, a norma del D.Lgs. n. 265 del 2001, art. 3, comma 1, (Cass. s.u. 22 dicembre 2009, n. 26966; Cass. 12 aprile 2022, n. 11772);

7. il profilo di censura di vizio di motivazione è inammissibile, per essere il dispositivo conforme al diritto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4 (Cass. 24 giugno 2015, n. 13086; Cass. 13 agosto 2018, n. 20719);

7.1. non ricorre, infine, l'ipotesi di nullità della sentenza, per la conversione in esso del vizio motivo non più deducibile a norma del novellato testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), a fronte della congrua argomentazione della Corte territoriale (dal penultimo capoverso di pg. 4 al secondo di pg. 5 della sentenza), anche per relationem alla sentenza del Tribunale, per l'idoneità del rinvio, avendo il giudice del gravame dato conto, sia pur sintetico, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione e così pure della identità delle questioni prospettate in appello, rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. 5 novembre 2018, n. 28139; Cass. 5 agosto 2019, n. 20883) qualora fatto proprio, come nel caso di specie (così al primo capoverso di pg. 5 della sentenza), per espressa e non generica condivisione (Cass. 25 ottobre 2018, n. 27112);

8. dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

#### **P.Q.M.**

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso di spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

## **Conclusione**

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2022